
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Provvedimento emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, rinnovazione

L'inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 17.7.2015, n. 15002

...omissis...

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche 8.3.2007 che, rigettando l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza C.T.P. Pesaro 399/01/2005, resa in tema di silenzio rifiuto nei confronti di istanza di rimborso IRPEF per gli anni 1989-1997 per le eccedenze d'imposta trattenute sulla pensione erogata al marito defunto dalla previdenza sociale del Lussemburgo, presso cui l'assegno era maturato, ne ribadì la illegittimità quanto peraltro ai versamenti che la sentenza riferisce essere stati effettuati in tre soluzioni nel 1998, su domanda del 2001 e con ricorrente tale " F.M.".

Ritenne la C.T.R., riepilogata la vicenda siccome riferibile - nonostante l'intestazione della sentenza all'appellata ccc - all'istanza di rimborso di " F.M." presentata per l'IRPEF degli anni dal 1989 al 1997 inclusi e per Euro 4.475, che andasse confermata la sentenza della ccccc sul presupposto da un lato che la domanda era stata interposta nei 48 mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dall'altro che era risultata l'effettività della doppia imposizione.

Il ricorso è articolato su cinque motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione di legge ai sensi dell'art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso ove riferita a pagamento di ritenute aggiuntive prima versate dalla contribuente in sede di condono e poi chieste a restituzione.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e della L. n. 140 del 1997, art. 9 bis, avendo violato la C.T.R. il principio generale della irripetibilità delle somme versate a seguito di domanda di condono, esercitato dalla contribuente per gli anni 1989/1995.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione, non avendo la C.T.R. indicato da dove ha tratto il proprio convincimento in ordine alla tassazione della pensione percepita in Lussemburgo.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge ai sensi della L. n. 747 del 1982, art. 18 pp. 1 e 2, avendo errato la C.T.R. ove ha trascurato la differenza tra pensioni di vecchiaia erogate dall'istituto lussemburghese a cittadino ora residente in Italia e trattamenti pensionistici volti a garantire la sicurezza sociale, prescindenti dal rapporto di lavoro e dai contributi obbligatori.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge ancora ai sensi della L. n. 747 del 1982, art. 18, pp. 1 e 2 e dell'art. 15 Tcccc avendo la C.T.R. trascurato che il meccanismo che neutralizza l'eventuale doppia imposizione è, nel nostro ordinamento, il riconoscimento di un credito fiscale.

Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza C.T.R. 8.3.2007, n. 12/6/07, appare correttamente intestata solo nell'epigrafe e dunque con riguardo alla decisione resa su appello - che poi viene rigettato - di Agenzia delle Entrate avverso sentenza C.T.P. 399/01/2005 contro l'appellata Gcccc mentre in prosieguo motivazione e dispositivo mostrano di riferirsi a tutt'altro contribuente (" cccc e per pensioni del marito defunto) e ben diverso rapporto tributario (istanza di rimborso IRPEF per anni dal 1989 al 1997), mentre la controversia cccc, in apparenza e per quanto riportato nella citata epigrafe,

solo l'impugnativa avverso il diniego di rimborso IRPEF non specificato quanto all'anno.

Sebbene i motivi d'impugnazione non esprimano alcuna doglianza sul punto, invece conferendo rilievo unicamente a limiti di merito ovvero processuali (ma per omessa disamina di eccezioni della parte) della sentenza impugnata, si ritiene - dando atto che all'udienza il Collegio ha sottoposto la questione al contraddittorio fra le parti - che, in aggiunta all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2 (mancanza della sottoscrizione del giudice), sia possibile configurare altri casi di nullità non sanabile ovvero assoluta della sentenza, tutte le volte in cui la stessa manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del rapporto di cui si controverte. La descritta radicale nullità va rilevata altresì d'ufficio, come nella presente vicenda il Collegio intende compiere, così come potrebbe essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con autonoma azione di accertamento (Cass. 30067/2011), non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione (così Cass. 6162/2014).

Invero si può ripetere, con argomentazione qui condivisa, che "l'inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio.

L'incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti" (Cass. 6162/2014, 30067/2011). Non potendo peraltro questo Giudice, benchè investito della potestà di decidere, superare i limiti strutturali della sentenza C.T.R. 8.3.2007, per l'assoluto equivoco in essa contenuto quanto a rapporto tributario e parti dello stesso, idoneo a pregiudicare la corretta qualificazione, quale posterius, delle sezioni della decisione assoggettabili a critica fra le medesime parti ma solo se ben identificate, dunque ritenuta la necessità di un rifacimento del grado d'appello attinente al merito, ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice del gravame (la commissione tributaria Marche, in diversa composizione), al quale è demandato di provvedere alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l'adozione di un atto che superi la radicale ed insanabile nullità qui rilevata.

p.q.m.

La Corte, provvedendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa e rinvia a cccc Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2015.